

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

473/2024/R/GAS

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PRS)**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 30 luglio 2024, 336/2024/R/GAS**

Mercato di incidenza: gas naturale

12 novembre 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 336/2024/R/GAS per l'adozione di provvedimenti funzionali alla regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (decorrente dal 2026), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di regolazione tariffaria, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi riconosciuti a copertura dei costi del servizio e ai criteri di incentivazione dell'efficienza degli investimenti, e di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro **il 17 gennaio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali**

**Piazza Cavour, 5 - 20121- Milano
tel. 02.655.65.396
e-mail: infrastrutture@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO	
PROCEDURALE	7
1. Premessa	7
2. Obiettivi dell'intervento	7
3. Struttura del documento	8
PARTE II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CRITERI REGOLATORI VIGENTI	
4. Quadro normativo	9
Normativa di carattere generale	9
Normativa in materia di accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale	12
Normativa in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio	13
Disciplina amministrativa e tecnica dell'attività di stoccaggio	14
5. Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione tariffaria	15
Tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto (WACC)	17
Criteri di rivalutazione dei costi di capitale	17
6. Quadro regolatorio vigente in materia di accesso	18
Articolazione tariffaria	19
Incentivazione delle prestazioni di stoccaggio	19
Riconoscimento degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico	19
Meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio	20
7. Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione della qualità	20
PARTE III CONTESTO DI RIFERIMENTO	
8. Premessa	22
9. Contesto di riferimento	22
Stato del sistema nazionale degli stoccaggi	22
Ricavi a copertura dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio	25
Valorizzazione del servizio di stoccaggio	27
Sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio	28
Qualità commerciale del servizio di stoccaggio	28
PARTE IV ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE	
10. Criteri generali	29
11. Durata e decorrenza del periodo regolatorio	29
PARTE V ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA	
12. Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento	31

13. Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	31
Criteri generali.....	31
<i>Criteri di efficienza e utilità degli investimenti</i>	<i>32</i>
Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute	33
Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera.....	33
Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio.....	33
Aggiornamento del capitale investito riconosciuto	34
Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto	34
<i>Focus su parametro beta e gearing.....</i>	<i>35</i>
Determinazione e aggiornamento degli ammortamenti	35
14. Criteri di determinazione dei costi operativi riconosciuti	37
Ripartizione delle efficienze del 5PRS.....	38
Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti	39
<i>Obiettivi di recupero di efficienza</i>	<i>39</i>
<i>Parametro Y</i>	<i>39</i>
<i>Costi operativi emergenti</i>	<i>40</i>
15. Criteri di incentivazione	40
16. Costi relativi al sistema di <i>Emission Trading</i>	41
17. Costi di ripristino	41
18. Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio	42
19. Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica	42
20. Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio	43
21. Fattore di copertura dei ricavi	43
22. Approvazione dei ricavi di riferimento e dei fattori correttivi	44
Obblighi informativi.....	45
PARTE VI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ	47
23. Introduzione.....	47
24. Orientamenti in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio	47
Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio	47
<i>Previsioni su dispersioni o rilascio di gas naturale in atmosfera.....</i>	<i>48</i>
Indicatori di continuità e obblighi di servizio	49
25. Orientamenti in materia di qualità commerciale	50

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

1. Premessa

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 30 luglio 2024, 336/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 336/2024/R/GAS) per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (di seguito: 6PRS), decorrente dal 1° gennaio 2026.
- 1.2 Il documento espone gli orientamenti dell'Autorità per la revisione dei criteri di regolazione del servizio di stoccaggio per il 6PRS, in relazione ai criteri tariffari di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura del costo riconosciuto per il servizio di stoccaggio di gas naturale - incluse le modalità di raccordo con la disciplina delle condizioni, anche economiche, di accesso al servizio e dell'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui alla deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e al relativo allegato A (di seguito: RAST) -, e ai criteri di regolazione della qualità del servizio.

2. Obiettivi dell'intervento

- 2.1 L'attività di stoccaggio del gas naturale è caratterizzata da infrastrutture che presentano caratteristiche diverse dalle altre infrastrutture della filiera del gas naturale (quali quelle di trasporto o distribuzione): si tratta di infrastrutture localizzate in un punto specifico, esposte al rischio minerario correlato allo stoccaggio di gas naturale nel sottosuolo, e che, una volta realizzate, necessitano di investimenti di sviluppo e mantenimento ridotti rispetto ad infrastrutture a rete.
- 2.2 Anche in relazione a tali peculiarità, in sede di avvio di procedimento con la deliberazione 336/2024/R/GAS, l'Autorità ha evidenziato che, ai fini della revisione dei criteri di regolazione per il 6PRS, si valuti l'opportunità di:
 - a) implementare l'approccio regolatorio ROSS per il servizio di stoccaggio di gas naturale, oppure di assimilarne solo alcuni elementi, coerentemente con il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - b) rafforzare i meccanismi di valutazione dell'efficacia e dell'utilità degli investimenti;
 - c) introdurre specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento, anche in esito agli approfondimenti avviati con la deliberazione 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
 - d) revisionare il meccanismo facoltativo di riduzione ricavi garantiti a fronte del rafforzamento degli incentivi *market-based* di cui al RAST;
 - e) valutare ulteriori esigenze di raccordo tra la regolazione tariffaria e la regolazione dell'accesso di cui al RAST, al fine di incentivare l'offerta di servizi di stoccaggio;
 - f) semplificare la regolazione in materia di sicurezza, continuità del servizio, e qualità commerciale, e di prevederne l'eventuale adeguamento alla luce del regolamento (UE) 2024/1787.

- 2.3 Nel corso del procedimento avviato con la deliberazione 336/2024/R/GAS, è stata effettuata una raccolta dati finalizzata ad integrare le informazioni tecniche, prestazionali, nonché economiche e patrimoniali già disponibili, e a predisporre un quadro generale dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale, individuandone criticità e necessità di intervento.
- 2.4 L'approvazione del provvedimento finale è prevista nel I quadrimestre 2025, in tempo utile per l'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026.

3. Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva e di inquadramento procedurale (Parte I), è organizzato nelle seguenti Parti:
- Parte II, nella quale viene richiamato il quadro normativo di riferimento e i criteri regolatori vigenti;
 - Parte III, dedicata a una analisi del contesto di riferimento, ed in particolare dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi ad oggi e delle dinamiche commerciali del servizio nel corso del 5PRS;
 - Parte IV, nella quale sono illustrati gli orientamenti sui criteri generali di regolazione;
 - Parte V, nella quale sono illustrati gli orientamenti in materia di criteri di regolazione tariffaria;
 - Parte VI, nella quale sono illustrati gli orientamenti in materia di criteri di regolazione della qualità.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CRITERI REGOLATORI VIGENTI

4. Quadro normativo

Normativa di carattere generale

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) delinea il quadro generale nell'ambito del quale l'Autorità esplica le funzioni e i poteri attribuiti in materia di regolazione tariffaria. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge, deve definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 4.2 L'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, dispone che l'Autorità determini le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- 4.3 L'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95 dispone che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente nei confronti dell'utente, ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa.
- 4.4 Il quadro normativo nell'ambito del quale l'Autorità è chiamata a definire i criteri di regolazione tariffaria e della qualità e le condizioni di accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale è precisato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come integrato in particolare dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/2004).
- 4.5 Il decreto legislativo 164/00 individua le seguenti prestazioni di stoccaggio:
- a) lo stoccaggio di modulazione (articolo 2, lettera ff)), come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
 - b) lo stoccaggio minerario (articolo 2, lettera gg)), come lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
 - c) lo stoccaggio strategico (articolo 2, lettera hh)), come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.

- 4.6 Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l'attività di stoccaggio.
- 4.7 Il decreto legislativo 164/00 stabilisce alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, prevedendo in particolare che:
- a) l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2);
 - b) le tariffe di stoccaggio permettano lo sviluppo delle infrastrutture, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3).
- 4.8 Inoltre, l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 164/00, dispone che l'attività di stoccaggio del gas naturale sia svolta sulla base di concessione rilasciata dal Ministero competente ai soggetti richiedenti, che siano in possesso della necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa, e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. La concessione ha durata non superiore a 20 anni e, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 239/2004, può essere prorogata per dieci anni, per non più di due volte, laddove i concessionari abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto agli obblighi derivanti dalle concessioni. La concessione è conferita secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011 (cfr. successivo punto 4.31).
- 4.9 Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001, sono stati definiti i criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi, nonché le modalità di determinazione dei quantitativi afferenti allo stoccaggio minerario e dei quantitativi per lo stoccaggio strategico.
- 4.10 La legge 239/2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera b), attribuisce inoltre allo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità, *“le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento”*, nonché *“l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza”*.
- 4.11 Il decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità adotti tutte le idonee misure regolatorie che, tenendo conto degli obiettivi di lungo termine, assicurino il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas e contribuiscano a fornire un servizio di elevata qualità nel settore del gas naturale (articolo 42, lettere b) e f)).
- 4.12 Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito:

decreto-legge 76/20), al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, ha previsto che lo stoccaggio strategico sia erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e sia posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione.

- 4.13 L'esercizio dei poteri di regolazione dell'Autorità sopra richiamati si inserisce nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione europea per la realizzazione di un mercato interno del gas naturale, fissando gli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
- 4.14 La direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1788) stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema integrato e altamente efficiente basato sui gas rinnovabili e sui gas a basse emissioni di carbonio. Con riferimento ai criteri di accesso agli impianti di stoccaggio, l'articolo 33 stabilisce che gli Stati membri possano scegliere di applicare sia il regime di accesso regolato agli impianti di stoccaggio del gas, sia il regime di accesso negoziato, purché nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
- 4.15 Il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789) prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi. In particolare, all'articolo 8 prevede che i gestori dei sistemi di stoccaggio offrano servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato, compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno e agevolino l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno. L'articolo 11, comma 2, prevede che i gestori dei sistemi di stoccaggio applichino e pubblichino meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che forniscano segnali economici adeguati all'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolino gli investimenti in nuove infrastrutture. In particolare, al fine di impedire l'accumulo di capacità, in caso di congestione contrattuale, entro il 5 febbraio 2026, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale, individualmente o congiuntamente con altri operatori analoghi, garantiscono che sia disponibile una piattaforma di prenotazione trasparente e non discriminatoria per gli utenti degli impianti di stoccaggio di gas naturale per consentire a tali utenti di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.
- 4.16 Il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787), stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare le emissioni di

metano, nonché per ridurle, e stabilisce le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza in merito alle emissioni di metano. Il regolamento si applica al settore dell'energia dell'Unione europea, inclusa la filiera del gas naturale e il servizio di stoccaggio sotterraneo, e prevede che le Autorità di regolazione, in fase di fissazione o approvazione delle tariffe o della metodologia utilizzate dai gestori dei servizi regolati, tengano conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi introdotti dal regolamento; i costi devono essere trasparenti e corrispondere a quelli di un soggetto regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.

Normativa in materia di accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale

- 4.17 Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12), prevede (cfr. articolo 14, comma 3) che:
- a) siano determinate, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
 - i. la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00¹, da assegnare con procedure di asta competitiva; tali procedure devono essere utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio;
 - ii. la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
 - b) le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati siano destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio siano destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
- 4.18 In applicazione delle disposizioni del decreto-legge 1/12, le capacità di spazio di stoccaggio e le relative modalità di assegnazione sono definite su base annuale tramite decreto del Ministro competente, prima del conferimento delle capacità per il successivo anno termico. A partire dall'anno termico 2013-2014, sono state introdotte procedure d'asta competitiva per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- 4.19 Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22), al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, all'articolo 21 prevede di:
- a) ottimizzare, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili;
 - b) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso.

¹ Ossia i clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui.

- 4.20 Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, ha previsto l'erogazione di un servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza, tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro (articolo *5bis*).
- 4.21 Con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro della Transizione Ecologica (attualmente, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2022/2023, confermando in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio, e introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali.
- 4.22 Con i decreti 1° aprile 2022, 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato ulteriori disposizioni volte a favorire l'iniezione in stoccaggio, tra cui:
- l'opportunità che si svolgessero aste per i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre 2022, con modalità definite dall'Autorità e volte a favorire l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
 - la possibilità per le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, di consentire agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite, mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale.
- 4.23 Da ultimo, con i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 31 marzo 2023 e 28 marzo 2024 sono state emanate le disposizioni rispettivamente per gli anni termici dello stoccaggio 2023/2024 e 2024/2025, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST, tra cui anche misure per favorire il mantenimento del gas negli stoccaggi e il meccanismo di allocazione implicita delle capacità di stoccaggio per iniezioni di gas superiori alla capacità di spazio precedentemente conferita.

Normativa in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio

- 4.24 L'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico (attualmente, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), siano individuate, tra le altre, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia; tale decreto, ad oggi, non è stato ancora emanato.
- 4.25 Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, all'articolo 37, comma 3,

prevede che l’Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

- 4.26 Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (di seguito: regolamento (UE) 2017/1938), come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, dispone misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, permettendo l’adozione di misure eccezionali, come le misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo il coordinamento tra gli Stati Membri in risposta a crisi di approvvigionamento di gas. In particolare, per lo stoccaggio del gas naturale, il regolamento impone agli Stati membri di provvedere affinché i loro impianti di stoccaggio sotterraneo siano riempiti almeno al 90% della loro capacità entro il 1° novembre di ciascun anno.
- 4.27 Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2024 (di seguito: PNIEC 2024), ribadendo il ruolo strategico dello stoccaggio gas per l’approvvigionamento del sistema gas italiano in momenti di crisi energetica, prevede che *“per garantire un adeguato aggiornamento del sistema nazionale del gas naturale...è fondamentale il potenziamento del sistema di stoccaggio, con lo sviluppo di nuovi impianti che consentano di avere un sistema maggiormente flessibile e resiliente, anche negli scenari di massimizzazione dei prelievi attraverso processi di iniezione collaudati che consentano maggiori prestazioni di punta del sistema durante il periodo invernale. [...] È infatti importante mantenere l’attenzione sulla resilienza del sistema italiano, esposto nel periodo invernale a forti aumenti della domanda di picco che nell’ultima parte del periodo invernale, potrebbe, in caso di situazioni di contemporanea indisponibilità della principale infrastruttura di importazione (ora divenuta il gasdotto Transmed dall’Algeria), essere esposta a misure di razionamento ove le capacità di punta da stoccaggio siano state già utilizzate nel corso dell’inverno”*.
- 4.28 Con riferimento allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, il PNIEC 2024 rileva come le nuove necessità di modulazione siano fondamentali anche in un’ottica di rafforzamento del ruolo dell’Italia quale *hub* energetico per il Mediterraneo e precisa che *“in tale ottica risulta strategico lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio presso il giacimento di Alfonsine oltre alle iniziative per il rinnovo e adeguamento del sistema di stoccaggio esistente”*.

Disciplina amministrativa e tecnica dell’attività di stoccaggio

- 4.29 La legge 26 aprile 1974, n. 170, reca la disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi. Tale legge prevede che il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato e che l’attività di stoccaggio sia svolta attraverso una concessione regolata con disciplinare conforme ad una disciplinare tipo approvato con decreto del Ministero competente.
- 4.30 In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 164/00, il Ministero competente al rilascio delle concessioni di stoccaggio (oggi il Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica) disciplina le modalità di espletamento dell'attività di stoccaggio e svolge le relative funzioni di vigilanza, attraverso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG).

- 4.31 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, sono state definite le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio sotterraneo del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde; il decreto approva inoltre il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto contiene disposizioni inerenti, tra l'altro:
- a) la durata delle concessioni e la disciplina della decadenza del concessionario, della cessazione e della nuova attribuzione della concessione;
 - b) la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e alle garanzie di continuità dell'esercizio.
- 4.32 In materia di sicurezza dell'attività di stoccaggio del gas naturale, rilevano le previsioni della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 (di seguito: direttiva 2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, attuata a livello nazionale dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
- 4.33 L'attività di stoccaggio di gas naturale è inoltre regolata dalla normativa di carattere tecnico in materia di sicurezza dell'attività di stoccaggio di gas naturale redatta ed attuata dal Ministero competente e da normativa tecnica e linee guida emanate da organi tecnici.

5. Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione tariffaria

- 5.1 I criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS sono stati definiti con la deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A "*Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2025*" (di seguito: RTSG). In particolare, la RTSG definisce i criteri per:
- a) determinare i ricavi di riferimento a copertura dei costi del servizio di stoccaggio ed in particolare per determinare il capitale investito netto riconosciuto (articolo 4), gli ammortamenti economico-tecnici (articolo 6), i costi operativi riconosciuti (articolo 7), i costi di ripristino (articolo 8), nonché specifici criteri per determinare i ricavi di riferimento delle nuove imprese di stoccaggio (articolo 10);
 - b) definire i costi per i titoli del *sistema Emission Trading (ETS)* (articolo 9) e il contributo compensativo (articolo 11);
 - c) la titolarità del fattore di copertura dei ricavi (articolo 12) e le relative modalità applicative (articolo 13) ed erogative (articolo 14);
 - d) le modalità di approvazione dei ricavi di riferimento (articolo 15) e gli obblighi informativi (articolo 16).
- 5.2 Con la deliberazione 419/2019/R/GAS, per quanto riguarda i criteri tariffari, l'Autorità ha:

- a) previsto un periodo regolatorio di 6 anni, in ragione del grado di maturità raggiunto dal servizio di stoccaggio e dai limitati ulteriori margini di efficientamento conseguibili, con una revisione infra-periodo limitata al solo livello dei recuperi di efficienza;
- b) assicurato continuità nei principi generali di riconoscimento dei costi di capitale e operativi, con particolare riferimento:
 - i. al *lag* regolatorio di un anno nel riconoscimento dei costi di capitale, rilevante ai fini sia della remunerazione del capitale sia degli ammortamenti;
 - ii. al mancato riconoscimento della remunerazione sulle immobilizzazioni in corso, ferma restando la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi in corso d'opera;
 - iii. alla simmetrica ripartizione tra utenti e imprese di stoccaggio dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel periodo regolatorio precedente (4PRS), con un livello dell'*X-factor* determinato, per ciascuna impresa, con il solo obiettivo di riassorbire nel corso del 5PRS i maggiori (o minori) recuperi di produttività lasciati in capo alle imprese;
- c) introdotto un meccanismo di monitoraggio delle prestazioni di stoccaggio attese finalizzato a garantire coerenza tra il livello di servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta;
- d) confermato il valore del parametro β^{asset} , pari a 0,506, determinato applicando un differenziale di rischio (rispetto al trasporto) pari a +0,142², in considerazione, in particolare, del rischio minerario connesso allo sviluppo e alla gestione dello stoccaggio sotterraneo di gas;
- e) confermato il superamento degli incentivi tariffari alla realizzazione di capacità addizionale, a fronte di un rafforzamento dei meccanismi volti a promuovere la disponibilità e la flessibilità delle prestazioni di stoccaggio;
- f) confermato gli orientamenti in materia di garanzia dei ricavi, introducendo un meccanismo facoltativo di riduzione dei ricavi di riferimento soggetti a fattore di copertura, a fronte di un rafforzamento degli incentivi di tipo *output-based* di cui al RAST.

5.3 Con il Quadro Strategico 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, l'Autorità ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria dei servizi infrastrutturali dell'energia, tra cui il servizio di stoccaggio del gas naturale, tra i quali:

- a) accompagnare la transizione del vettore gas verso un livello di maggiore decarbonizzazione, tramite un coordinamento a livello europeo anche degli aspetti regolatori che hanno un impatto sulla sicurezza, al fine di garantire, accanto alla condivisione dei benefici delle misure per la sicurezza, che i costi siano ripartiti in maniera equa tra i cittadini europei;
- b) definire criteri di riconoscimento dei costi per obiettivi di spesa e di servizio applicabili a tutti i servizi infrastrutturali (c.d. approccio ROSS).

5.4 Con la deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031

² Attualmente pari a +0,122 in esito all'approvazione della deliberazione 614/2021/R/COM (cfr. punto 13.22).

(TIROSS), e con la deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM, ha definito i criteri applicativi ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: criteri ROSS).

- 5.5 Con la deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS), l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL, 2024-2027), disponendo, con particolare riferimento ai criteri ROSS:
- a) il posticipo delle valutazioni relative all'applicazione dell'approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl al periodo di regolazione successivo;
 - b) l'eventuale allineamento ai criteri ROSS in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; con la deliberazione 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (tariffe GNL 2025) l'Autorità ha disposto il pieno allineamento delle partite inflattive ai criteri ROSS.
- 5.6 Le specifiche disposizioni attualmente vigenti in ambito tariffario sono descritte nella Parte IV e V del documento insieme agli orientamenti proposti per il prossimo periodo regolatorio, anche con riferimento all'eventuale allineamento ai criteri ROSS.

Tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto (WACC)

- 5.7 Con la deliberazione 23 settembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) l'Autorità ha approvato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC).
- 5.8 Con la deliberazione 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* previsto dall'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l'anno 2023, ed ha confermato per il 2023 i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas e i valori del WACC in vigore nel 2022.
- 5.9 Con la deliberazione 29 novembre 2023, 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* previsto dall'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l'anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,6% per il servizio di stoccaggio, in luogo del 6,0% in vigore nel 2023.
- 5.10 Con il documento di consultazione 30 luglio 2024, 342/2024/R/COM (di seguito: DCO 342/2024/R/COM) l'Autorità ha esposto i propri orientamenti, per il secondo sub-periodo 2025-2027, in merito in particolare a:
- a) i criteri di aggiornamento del parametro β_{asset} , proponendo per il servizio di stoccaggio del gas la conferma delle attuali modalità di fissazione;
 - b) il parametro di tassazione comune a tutti i servizi regolati.

Criteri di rivalutazione dei costi di capitale

- 5.11 Con la deliberazione 335/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2025, l'Autorità ha previsto una correzione straordinaria della variazione del deflatore per il servizio di stoccaggio gas, coerente con l'approccio

previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell'Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall'anno 2024, al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022.

- 5.12 Con il documento per la consultazione 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: DCO 340/2024/R/COM), l'Autorità ha esposto i propri orientamenti per l'eventuale revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas per valutare possibili revisioni dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale rispetto all'impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, anche alla luce dell'instabilità mostrata da tale indice negli ultimi anni.

6. Quadro regolatorio vigente in materia di accesso

- 6.1 Con l'adozione del RAST l'Autorità ha disciplinato in maniera organica le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso al servizio di stoccaggio (in condizioni di normale esercizio) a parità di condizioni, imparzialità e neutralità, e gli obblighi dei gestori del servizio, in base alle disposizioni dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, effettuando un intervento di riordino e armonizzazione delle previgenti disposizioni in materia.
- 6.2 Il RAST prevede in particolare:
- a) disposizioni generali sull'organizzazione delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio (cfr. articolo 13) e delle procedure d'asta competitiva per il conferimento delle capacità per i servizi di modulazione (cfr. articolo 15) e per i servizi di breve termine (cfr. articolo 16);
 - b) la struttura tariffaria applicata ai servizi di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato e ai fini del meccanismo di neutralità finanziaria di cui alla successiva lettera e) (cfr. articolo 21);
 - c) possibili meccanismi di incentivazione delle prestazioni di stoccaggio (cfr. articolo 29);
 - d) modalità di erogazione del servizio di stoccaggio strategico e criteri di determinazione dei relativi oneri (cfr. articoli 7 e 22);
 - e) un meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio rispetto ai conferimenti di capacità tramite asta (cfr. articoli 27 e 28).
- 6.3 In particolare, ai sensi del RAST:
- a) i servizi di stoccaggio di modulazione e i servizi di breve termine sono conferiti secondo procedure d'asta, ad un prezzo non inferiore al prezzo di riserva (definito ai sensi del comma 15.5 del RAST, tenendo conto dei segnali derivanti dal mercato del gas);
 - b) mentre il servizio di stoccaggio di modulazione oraria per il bilanciamento operativo e il servizio minerario sono servizi regolati e conferiti sulla base di procedure non di mercato a tariffa regolata.
- 6.4 Si riportano di seguito, in sintesi, le principali ulteriori disposizioni del RAST in materia di articolazione tariffaria, incentivazione delle prestazioni di stoccaggio e regolazione del servizio di stoccaggio strategico e meccanismo di neutralità, rilevanti in considerazione della loro interdipendenza con la regolazione tariffaria.

Articolazione tariffaria

- 6.5 Il RAST definisce la struttura tariffaria del servizio di stoccaggio, articolata in corrispettivi unitari di spazio, di capacità di iniezione e di capacità di erogazione.
- 6.6 I corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio, specifici per ciascuna impresa, sono aggiornati annualmente considerando i ricavi di riferimento dell'anno solare in coerenza con i criteri di regolazione tariffaria di cui alla RTSG e le capacità degli anni termici dello stoccaggio ricadenti nell'anno solare. Ogni impresa di stoccaggio determina, trasmette all'Autorità e pubblica il relativo valore.

Incentivazione delle prestazioni di stoccaggio

- 6.7 Il RAST prevede disposizioni finalizzate ad incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore delle prestazioni di stoccaggio offerte (ulteriori rispetto alle prestazioni associate ai servizi di stoccaggio strategico, di bilanciamento, minerario, di modulazione e a quelli eventualmente definiti dal Ministero in applicazione del decreto-legge n. 1/12), anche con riferimento alla loro flessibilità di utilizzo. In relazione a tali ulteriori prestazioni di stoccaggio erogate, l'impresa può trattenere una quota dei proventi crescente in funzione dell'offerta sino ad un livello massimo in corrispondenza di un predefinito livello dell'offerta stessa, realizzando così una puntuale correlazione tra beneficio (valorizzato dagli utenti del servizio) e incentivo.

Riconoscimento degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico

- 6.8 L'Autorità, con il RAST, ha proceduto ad una razionalizzazione della disciplina dello stoccaggio strategico. In particolare, l'articolo 7 del RAST disciplina le modalità di erogazione del servizio di stoccaggio strategico, prevedendo che l'impresa di stoccaggio metta a disposizione le capacità di spazio di stoccaggio riservate a stoccaggio strategico determinate dal Ministero competente e le quantità di gas di proprietà della stessa impresa presenti nel giacimento, nonché eventuali quantità addizionali necessari al raggiungimento dei valori fissati dallo stesso Ministero.
- 6.9 L'articolo 22 del RAST disciplina i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico, prevedendo che tali oneri siano pari alla somma di:
- a) remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa, determinata come prodotto tra il valore dei quantitativi di gas di proprietà dell'impresa destinati a riserva strategica e il tasso di remunerazione del capitale investito di cui al TIWACC vigente per l'anno di riferimento, e comprensivo di una quota pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio adibita a riserva strategica;
 - b) valore della capacità di spazio destinato al gas strategico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di spazio c_s e la capacità di spazio destinata al gas strategico.
- 6.10 A copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico si applica il corrispettivo variabile CRV^{CS} di cui al comma 41.1, lettera i), della RTTG (Allegato A alla deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS), determinato, per ciascun anno termico dello stoccaggio, dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio

strategico per la media dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano le reti di distribuzione nei tre anni solari precedenti.

- 6.11 Il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico è erogato nell'ambito del meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST.

Meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio

- 6.12 Il RAST disciplina, inoltre, un meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio rispetto ai conferimenti di capacità tramite asta, finalizzato a consentire alle imprese di stoccaggio il conseguimento di un gettito in linea con quello che avrebbero avuto in applicazione della tariffa regolata (determinata in funzione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi riconosciuti), anche nel caso in cui i prezzi di aggiudicazione delle aste dovessero risultare diversi dalla tariffa regolata.
- 6.13 In particolare, l'articolo 28 del RAST prevede che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) eroghi mensilmente, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", un importo pari alla somma delle seguenti voci:
- a) un dodicesimo dell'ammontare della differenza tra:
 - i. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi tariffari alla capacità conferita mediante le procedure d'asta competitiva, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio in relazione alle capacità conferite mediante le medesime procedure;
 - ii. la somma dei ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio sulla base delle procedure d'asta competitiva;
 - b) un dodicesimo dei costi di trasporto derivanti dalla movimentazione del gas in uscita dalla rete di iniezione in stoccaggio al netto di eventuali rettifiche, per il mese precedente, emerse in sede di fatturazione;
 - c) un dodicesimo del costo specifico di impresa riconosciuto a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico.

7. Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione della qualità

- 7.1 In applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95, con deliberazione 419/2019/R/GAS e il relativo Allegato B intitolato "*Regolazione della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RQSG)*" l'Autorità ha definito obblighi di sicurezza, livelli specifici di continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio, e ha individuato i casi di indennizzo automatico, da parte del gestore del servizio nei confronti dell'utente, in caso di mancato rispetto degli *standard* qualitativi individuati.
- 7.2 In particolare, con la RQSG nel 5PRS l'Autorità, tra l'altro:
- a) ha introdotto la distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione delle *flow line* di collegamento, definendone le seguenti frequenze minime;
 - b) ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera, con riferimento ai nuovi pozzi, ha introdotto obblighi di installazione di valvole di sicurezza che non

sia necessario rimuovere per consentire l'effettuazione di interventi manutentivi, ad esempio di tipo "*Tubing retrievable*";

- c) ha introdotto un obbligo di comunicazione annuale del numero degli eventi che hanno dato luogo a emissioni di gas naturale in atmosfera;
- d) ha introdotto una penalità per l'impresa di stoccaggio nel caso in cui, durante la campagna di erogazione, la prestazione di punta erogata risulti al di sotto di quella conferita e richiesta dagli utenti del servizio, nonché al di sotto della curva prestazionale individuata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
- e) ha rimodulato gli indennizzi automatici da corrispondere all'utente dello stoccaggio in caso di mancato rispetto degli *standard* di continuità, valorizzandoli sulla base della differenza tra il prezzo medio del gas (cd. SAP di cui al TIB) e il prezzo medio del mercato del gas in stoccaggio nel mese dell'anno interessato dall'interruzione;
- f) ha armonizzato gli obblighi di pubblicazione delle prestazioni di stoccaggio disponibili e degli interventi manutentivi nell'ambito degli obblighi informativi previsti dal RAST.

7.3 Le specifiche disposizioni attualmente vigenti in materia di regolazione della qualità sono descritte nella Parte VI del documento insieme agli orientamenti proposti per il prossimo periodo regolatorio.

PARTE III

CONTESTO DI RIFERIMENTO

8. Premessa

- 8.1 La presente Parte III fornisce un quadro sintetico dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi, con riferimento alle caratteristiche tecniche e prestazionali, nonché delle grandezze economiche sottostanti.
- 8.2 In particolare, si analizza l'andamento dell'utilizzo della capacità di stoccaggio negli ultimi anni, anche in considerazione dell'introduzione di criteri di mercato per l'allocazione del servizio di stoccaggio agli utenti nonché della messa in competizione delle risorse flessibili disponibili ai fini del bilanciamento. Tali circostanze hanno infatti comportato un cambiamento nelle modalità di utilizzo del sistema degli stoccaggi e una conseguente necessità di valutarne l'adeguatezza in ragione delle nuove esigenze di flessibilità.


9. Contesto di riferimento

Stato del sistema nazionale degli stoccaggi

- 9.1 Il sistema nazionale degli stoccaggi è caratterizzato, ad oggi, da un totale di tredici siti di stoccaggio in esercizio (corrispondenti ad altrettante concessioni), così ripartiti:
- a) nove siti di stoccaggio della società Stogit S.p.a.: Bordolano, Brugherio, Cortemaggiore (Pool A³ e Pool C), Fiume Treste (BCC1, C2, DEE0), Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano, Settala (San P/C, San P/E), con 314 pozzi attivi su un totale di 401 al 31 dicembre 2023, che attualmente offrono circa il 92% della capacità di *working gas* complessiva;
 - b) tre siti di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a.: Cellino, Collalto, San Potito e Cotignola, con 35 pozzi attivi su un totale di 38 al 31 dicembre 2023, che attualmente offrono circa il 6% della capacità di *working gas* complessiva;
 - c) un sito di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.a.: Cornegliano Laudense, entrato in esercizio a dicembre 2018, con 12 pozzi attivi su un totale di 14 al 31 dicembre 2023, che attualmente offre circa il 2% della capacità di *working gas* complessiva.
- 9.2 Si riporta di seguito l'andamento, nel corso del 5PRS, oltre all'ultimo anno termico del periodo regolatorio precedente (2019-2020), della capacità di spazio di stoccaggio disponibile in Italia in funzione dei diversi servizi di stoccaggio offerti (Figura 1).

³ Non contribuisce all'offerta di capacità di stoccaggio.

Figura 1: Evoluzione della capacità di spazio disponibile distinta per servizio di stoccaggio




9.3 Con particolare riferimento all'anno termico 2024-2025, la capacità complessiva di spazio di *working gas* è pari a circa 18,3 miliardi di Smc, di cui circa il 73% (13,3 miliardi di Smc) è stata resa disponibile per il servizio di stoccaggio di modulazione, la rimanente parte per il servizio di stoccaggio strategico (25%) e, in misura minore, per i servizi di bilanciamento trasporto, di stoccaggio minerario e ulteriori servizi di stoccaggio (Tabella 1).

Tabella 1: Dettaglio della capacità di spazio disponibile - a.t. 2024-2025 (MSmc)

Servizi	Stogit	Edison Stoccaggio	Ital Gas Storage	Totale
Bilanciamento trasporto	50	-	-	50
Modulazione	12.213	841	280	13.334
Minerario	137	-	-	137
Ulteriori servizi	-	60	47	107
Working gas di modulazione	12.400	901	327	13.628
Strategico	4.480	140	-	4.620
Working gas complessivo	16.880	1.041	327	18.248


9.4 Si riportano di seguito i livelli della capacità di spazio disponibile per il servizio di stoccaggio di modulazione e per gli altri servizi, della capacità allocata e di quella utilizzata dagli utenti (Figura 2).

Figura 2: Capacità di spazio per il servizio di stoccaggio di modulazione e per altri servizi



9.5 Per l'anno termico 2023-2024, la capacità di punta di erogazione a massimo riempimento è pari a circa 267 milioni di Smc/giorno, mentre la capacità di punta di erogazione disponibile in ipotesi di riempimento pari all'80% della capacità di *working gas* è pari a circa 143 milioni di Smc/giorno; per quanto riguarda il parametro della punta di erogazione massima per almeno 15 giorni continuativi, a livello di sistema tale valore è pari a circa 222 milioni di Smc/giorno (Figura 3). Le prestazioni di punta di erogazione del sistema italiano degli stoccaggi nell'atto termico 2023-2024 sono risultate leggermente inferiori a quelle dell'anno termico 2019-2020, a causa della riduzione della prestazione di alcuni giacimenti dell'*hub* Stogit⁴.

Figura 3: Capacità di punta di erogazione




Nota: I dati fanno riferimento alla somma delle prestazioni teoriche dei singoli siti di stoccaggio.

⁴ In particolare: Bordolano, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano.

Ricavi a copertura dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio


9.6 Si riporta di seguito l'andamento dei ricavi a copertura dei costi riconosciuti del servizio di stoccaggio, determinati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$, nel periodo 2018-2025⁵, suddivisi per impresa (Figura 4) e per voce di ricavo (Figura 5).

Figura 4: Ricavi riconosciuti del servizio di stoccaggio, suddivisi per impresa



* Sulla base di dati di preconsuntivo.

Figura 5: Voci di ricavo riconosciuto per il servizio di stoccaggio




* Sulla base di dati di preconsuntivo.

⁵ Sono considerati i ricavi riconosciuti, rideterminati *ex post* per tenere conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario. Per gli anni ricadenti nel 5PRS, i ricavi di ciascun anno sono stati considerati al netto della componente RS_{cons} , che tiene conto dello scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all'anno $t-1$ determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo, e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno $t-1$ rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo.


9.7 Si riporta di seguito l'andamento degli investimenti entrati in esercizio negli ultimi 10 anni (Figura 6), espressi a prezzi correnti (ossia rivalutati per il deflatore degli investimenti fissi lordi), al netto delle dismissioni⁶, e l'evoluzione del capitale investito netto riconosciuto a livello tariffario (Figura 7), determinato tenendo conto dei nuovi investimenti entrati in esercizio, delle dinamiche di ammortamento e di dismissione, e della rivalutazione del costo storico. Il valore del 2018 è fortemente influenzato dall'entrata in esercizio il sito di stoccaggio Cornegliano Laudense della società Ital Gas Storage S.p.A.

Figura 6: Investimenti entrati in esercizio negli anni 2018-2024 a prezzi correnti



* Sulla base di dati di preconsuntivo.

Figura 7: Evoluzione del capitale investito netto riconosciuto negli anni 2018-2024⁷



* Sulla base di dati di preconsuntivo.

⁶ Come risultanti dalle proposte tariffarie per l'anno 2025.

⁷ È il capitale investito riconosciuto all'anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario.


9.8 Il costo medio del servizio di stoccaggio, determinato attraverso un indicatore sintetico pari al rapporto tra i ricavi rideterminati *ex post* sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo (cfr. nota5) e la capacità di *working gas* offerta agli utenti, nel corso del 5PRS è risultato mediamente pari a circa 0,34 €cent/kWh (0,037 €/Smc), rispetto ad un costo medio di 0,30 €cent/kWh del 4PRS (2015-2019); anche nel corso del 5PRS il costo del servizio è stato sistematicamente più alto del corrispettivo risultante in esito alle procedure d'asta che mediamente è stato pari a 0,21 €cent/kWh (cfr. punto 9.10 e Figura 8).

Valorizzazione del servizio di stoccaggio

9.9 Dall'offerta di capacità di stoccaggio, negli anni del 5PRS dal 2020 al 2024, gli operatori hanno complessivamente ottenuto dagli utenti del servizio un ricavo annuo corrispondente a circa il 69% dei ricavi di riferimento (Figura 8). La parte rimanente, per la quota parte dei ricavi coperta dal fattore di copertura dei ricavi, è stata integrata dalla Cassa mediante il ricorso alle risorse del Conto oneri stoccaggio, alimentato dalla componente *CRV_{OS}* di cui al comma 41.1, lettera, f), della RTTG.

9.10 Per quanto riguarda i ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità mediante procedure d'asta, negli anni dal 2020 al 2024 questi sono stati mediamente pari a circa 290 milioni di euro / anno, con un prezzo medio di aggiudicazione di 0,21 €cent/kWh, compreso tra circa 0,05 e 0,32 €cent/kWh (calcolato sugli anni 2020-2023); nel 4PRS (2015-2019), il prezzo medio di aggiudicazione era risultato pari a 0,08 €cent/kWh. I valori medi risentono della particolare situazione del 2022 che ha portato all'adozione delle misure di emergenza descritte ai paragrafi 4.19-4.22 volte a incentivare l'allocazione delle capacità di stoccaggio.

Figura 8: Ricavi effettivi del servizio di stoccaggio



Nei ricavi effettivi non sono stati considerati i costi passanti (es. ricavi da corrispettivo a copertura dei costi di trasporto). Il versamento per il contributo compensativo è incluso nella quota relativa ai meccanismi di copertura dei ricavi.

(*) Dati di preconsuntivo.

(**) Includono le integrazioni infrannuali da Cassa per ricavi derivanti da procedure d'asta, nonché i saldi del fattore correttivo dei ricavi FC^S al netto dei versamenti dei ricavi di scostamento.

Sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio

- 9.11 Con riferimento agli indicatori di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio previsti per il 5PRS, si rileva che:
- a) la lunghezza totale delle *flow line* di collegamento è pari a circa 161 km al 31 dicembre 2023, di cui il 68% afferente ai siti di Stogit, il 31% a quelli di Edison Stoccaggio e il restante 1% a quelli di IGS;
 - b) sono state effettuate le attività di sorveglianza e ispezione non invasiva del 100% delle *flow line* di collegamento;
 - c) sono state effettuate ispezioni invasive tramite *pig* per il 34% delle *flow line* tecnicamente ispezionabili, pari a circa il 52% del totale (tale dato varia molto da impresa a impresa: il 31% delle *flow line* di Stogit, il 96% di quella di Edison Stoccaggio e il 100% di quelle di IGS).
- 9.12 Negli anni dal 2020 al 2023, non sono state registrate emergenze di servizio, né dispersioni incontrollate di gas in atmosfera.
- 9.13 Nel corso del periodo regolatorio, è aumentato il numero di valvole di fondo pozzo “*Tubing retrievable*” in esercizio, con particolare riferimento ai siti di Stogit, in cui sono passate da 65 del 2019 a 76 del 2023 (+17%), con una consistenza complessivamente pari a circa il 23% delle valvole di fondo pozzo installate. Per quanto riguarda gli altri gestori, Edison Stoccaggio risulta avere una consistenza di valvole “*Tubing retrievable*” in esercizio pari a circa il 65%, e IGS pari al 100%.
- 9.14 Negli anni dal 2020 al 2023, non si sono verificate interruzioni/riduzioni della capacità conferita a seguito di interventi non programmati, e nessuna impresa di stoccaggio ha dovuto corrispondere l'indennizzo automatico previsto in caso di mancato rispetto del livello specifico di continuità del servizio di cui all'articolo 15 della RQSG 5PRS. Inoltre, non risultano casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio che hanno dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 della RQSG 5PRS.

Qualità commerciale del servizio di stoccaggio

- 9.15 In nessun caso, negli anni dal 2020 al 2023, le imprese di stoccaggio si sono trovate a dover corrispondere indennizzi automatici per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale di cui all'articolo 29 della RQSG 5PRS.

PARTE IV

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE

10. Criteri generali

- 10.1 Nella presente Parte IV sono trattati gli orientamenti generali dell’Autorità per la regolazione tariffaria e della qualità dell’attività di stoccaggio del gas naturale per il 6PRS.
- 10.2 Nel 5PRS, l’Autorità ha confermato i criteri generali di riconoscimento dei costi, basati sullo schema c.d. a *building block*, secondo cui sono gestiti distintamente, con logiche incentivanti differenti, i riconoscimenti relativi ai costi operativi e alle spese di capitale.
- 10.3 L’Autorità, anche per il 6PRS, intende confermare i criteri di riconoscimento dei costi vigenti nel 5PRS. Al riguardo, già nel documento di consultazione contenente le linee-guida sul ROSS-base (cfr. documento per la consultazione 23 settembre 2021, 615/2021/R/COM⁸), l’Autorità aveva prospettato la possibilità di non estendere l’applicazione dei criteri ROSS ai servizi di rigassificazione del Gnl e di stoccaggio del gas naturale, in ragione delle peculiarità di tali servizi rispetto ai servizi infrastrutturali a rete quali il servizio di trasporto e di distribuzione del gas naturale.
- 10.4 L’Autorità ritiene comunque opportuno, ove possibile, assicurare uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici, assimilando alcuni criteri comuni a tutti i servizi (es. durata del periodo regolatorio, criteri di rivalutazione e aggiornamento dei costi di capitale e operativi, voci di costo escluse dal riconoscimento tariffario, ecc.), come disciplinati nell’ambito del TIROSS e dei criteri applicativi ROSS, coerentemente con il servizio di rigassificazione del Gnl (cfr. deliberazione 196/2023/R/GAS, come integrata e modificata con deliberazione 253/2024/R/GAS).

SI. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS.

11. Durata e decorrenza del periodo regolatorio

- 11.1 Per il 5PRS l’Autorità ha definito una durata del periodo regolatorio pari a 6 anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, in ragione del grado di maturità raggiunto dal servizio di stoccaggio e dei limitati ulteriori margini di efficientamento conseguibili. È stata, inoltre, prevista una revisione infra-periodo del livello dell’*X-factor*, al fine di tener conto di eventuali ulteriori recuperi di produttività realizzati nella prima metà del periodo regolatorio.
- 11.2 L’Autorità, nell’ottica di assicurare ove possibile coerenza con i criteri regolatorio comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici, e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del TIROSS che prevedono una durata del periodo di regolazione “di

⁸ Si veda in particolare il Capitolo 15 del documento, in cui si ritiene necessario valutare l’opportunità di circoscrivere il testo integrato dei criteri di determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali, escludendo i servizi di rigassificazione del Gnl e stoccaggio del gas.

norma, pari a quattro anni”, intende definire una durata del 6PRS pari a 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026.

S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo regolatorio.

PARTE V

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA

12. Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento

- 12.1 In continuità con l'attuale periodo di regolazione, l'Autorità intende confermare per il 6PRS i principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento secondo lo schema c.d. a *building block*, come somma delle componenti di ricavo a copertura:
- a) di una adeguata remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, $RS_{CAPITALE}$;
 - b) degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, RS_{INC} ;
 - c) degli ammortamenti economico – tecnici, RS_{AMM} ;
 - d) dei costi operativi riconosciuti, RS_{COR} ;
 - e) dei costi di ripristino, RS_{RIP} .
- 12.2 Con riferimento alla voce di ricavo RS_{CONS} vigente nel 5PRS, a copertura dello scostamento dei ricavi di riferimento dell'anno $t-1$ derivante dal conguaglio dei dati patrimoniali di consuntivo (rispetto a quelli di preconsuntivo), si ritiene opportuno, anche in considerazione dell'opportunità di rideterminare i ricavi di riferimento *ex post* per tener conto degli effetti inflattivi in coerenza con i criteri ROSS (cfr. successivo punto 22.2), nonché di conguagliare la remunerazione del capitale per effetto dell'eventuale attivazione del *trigger* di cui al TIWACC (cfr. successivo punto 13.16), prevedere che lo scostamento dei ricavi non venga conguagliato nel livello dei ricavi dell'anno successivo, bensì sia compensato con la Cassa.

<i>S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei ricavi di riferimento.</i>

13. Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

Criteri generali

- 13.1 L'Autorità intende confermare il principio secondo il quale il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema, e realizzati secondo criteri di economicità (cfr. comma 4.1 della RTSG).
- 13.2 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori l'Autorità intende confermare i criteri vigenti e prevedere che concorrano le seguenti poste:
- a) immobilizzazioni nette in esercizio nell'anno precedente all'anno tariffario (riconosciute con *lag* regolatorio di un anno, sulla base dei dati di preconsuntivo, già in coerenza con quanto previsto dai criteri ROSS ai fini del riconoscimento delle immobilizzazioni nette);
 - b) capitale circolante netto, fissato in via parametrica pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo (anche in coerenza con le previsioni del TIROSS, articolo 23);

- c) poste rettificative del capitale, quali il fondo per il trattamento di fine rapporto, il valore netto rivalutato dei contributi in conto capitale, il fondo relativo ai costi di ripristino.

Criteria di efficienza e utilità degli investimenti

- 13.3 Al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta, nel 5PRS è stato introdotto l'obbligo di monitoraggio delle prestazioni attese. È stato inoltre previsto che, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, nonché una mancata messa a disposizione delle prestazioni indicate, l'Autorità possa avviare specifici procedimenti finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa, al fine di garantire una sostanziale coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta (cfr. comma 4.2 RTSG).
- 13.4 Con riferimento a efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati, con la deliberazione 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS, in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2024, l'Autorità ha introdotto nella RTSG alcuni obblighi informativi volti a dimostrare l'utilità per il sistema degli investimenti, quali:
- a) le analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di interventi di sviluppo di infrastrutture di stoccaggio (cfr. comma 16.1bis);
 - b) indicatori sintetici che analizzino lo stato di salute delle infrastrutture e ne attestino la necessaria sostituzione (cfr. comma 4.2bis).
- 13.5 Infine, con la deliberazione 335/2024/R/GAS l'Autorità ha avviato approfondimenti sugli investimenti programmati da Stogit S.p.A., finalizzati alla verifica dei requisiti di efficienza e utilità degli investimenti di cui al comma 4.1 e 4.2 della RTSG 5PRS, i cui esiti saranno valutati ai fini dell'introduzione nella regolazione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento.
- 13.6 L'Autorità intende confermare quanto sopra richiamato in tema di efficienza ed utilità degli investimenti, e coerenza tra il livello di servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta.
- 13.7 Inoltre, si ritiene opportuno valutare l'introduzione di un meccanismo che possa creare una stretta relazione tra efficienza dei costi, utilità per il sistema ed incentivazione per l'impresa. In particolare, l'Autorità intende valutare la possibilità di vincolare il riconoscimento dei costi di capitale nei limiti dei costi stimati *ex ante* nell'ambito delle analisi costi benefici presentate a complemento delle informazioni sugli investimenti programmati e, laddove il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio sia inferiore al costo stimato indicato nelle analisi costi benefici, prevedere un premio per l'impresa pari al 20% della differenza tra il costo stimato e quello effettivamente consuntivato, introducendo quindi un meccanismo di *sharing* dei risparmi eventualmente conseguiti⁹. L'Autorità intende, inoltre, prevedere che il gestore sia tenuto a dimostrare l'efficienza

⁹ Meccanismo simile a quello previsto per sviluppo della rete di trasmissione (cfr. articolo 21 dell'Allegato A della deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e articolo 46 dell'Allegato A della deliberazione 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL).

del costo stimato *ex ante* nelle analisi costi benefici, fornendo analisi comparative sui costi di investimento di interventi simili, nonché indicazioni sul grado di maturità della stima dei costi presentata. Ai fini della determinazione dell'eventuale premio all'efficienza, l'Autorità intende individuare, quale costo stimato di riferimento da utilizzarsi per il confronto con il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, quello contenuto nell'ultima analisi costi benefici presentata e non oggetto di valutazioni critiche dall'Autorità prima di avvio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture. Al riguardo, si ritiene inoltre opportuna l'introduzione di una franchigia (dell'ordine del 2-3% rispetto alla stima di costo *ex ante*) entro la quale sia comunque riconosciuto il costo consuntivato, in coerenza con i criteri attualmente vigenti, senza applicazione del premio all'efficienza.

Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute

- 13.8 Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute, l'Autorità intende confermare il criterio del costo storico rivalutato. In particolare, le immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari sono determinate a partire dagli incrementi patrimoniali valutati a costo storico, rivalutati per tener conto degli effetti inflattivi e tenendo conto della quota già degradata.
- 13.9 Ai fini della rivalutazione dei costi di capitale, l'Autorità intende assicurare coerenza con i criteri ROSS, e tener conto degli esiti del DCO 340/2024/R/COM per valutare possibili revisioni dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale rispetto all'impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi (cfr. paragrafo 5.13).

Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera

- 13.10 L'Autorità, in coerenza con i criteri vigenti e con quanto previsto per il servizio di rigassificazione del Gnl (cfr. comma 4.5 della RTRG 6PR GNL), intende confermare l'esclusione delle immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, ferma restando la possibilità di includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali riconosciuti eventuali oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera (Interessi Passivi in Corso d'Opera, *IPCO*), per un valore non superiore ad un tasso di remunerazione calcolato in coerenza con il WACC, ma assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.

Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio

- 13.11 L'Autorità intende confermare i criteri vigenti di riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato, che prevedono che:
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto concorrano i quantitativi di gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio, quali il *cushion gas* e lo *pseudo-working gas* (gas che deve restare immobilizzato nel sito per garantire le prestazioni di stoccaggio), nonché il gas destinato a riserva strategica;
 - ai fini tariffari, tali quantitativi di gas non siano soggetti ad ammortamento, in quanto non soggetti a degrado tecnico-economico e disponibili all'impresa di stoccaggio al termine della concessione.
- 13.12 Relativamente ai siti già in esercizio, per quanto concerne la determinazione del costo riconosciuto per i quantitativi di gas immobilizzati, l'Autorità intende confermare il

valore del costo storico degli incrementi patrimoniali già riconosciuti in sede di approvazione delle proposte tariffarie precedenti.

- 13.13 Per quanto riguarda eventuali futuri nuovi siti di stoccaggio o acquisti di gas da immobilizzare, l’Autorità intende confermare i vigenti criteri di valorizzazione dei quantitativi di gas naturale in base ai quali l’inclusione del gas nell’ambito del capitale investito riconosciuto è possibile esclusivamente per i quantitativi di gas che hanno comportato un esborso finanziario, il cui valore è determinato:
- a) al prezzo di acquisizione tramite aste, con riferimento al gas esogeno acquistato dal gestore;
 - b) al prezzo determinato al momento del trasferimento della concessione, con riferimento al gas endogeno già immobilizzato nel sito di stoccaggio.

Aggiornamento del capitale investito riconosciuto

- 13.14 Ai fini dell’aggiornamento del capitale investito riconosciuto l’Autorità intende confermare i criteri vigenti nel 5PRS, in particolare considerando:
- a) un tasso di rivalutazione determinato in esito al DCO 340/2024/R/COM, e in coerenza con i criteri ROSS;
 - b) gli investimenti entrati in esercizio fino all’anno di presentazione della proposta tariffaria, sulla base dei dati di preconsuntivo;
 - c) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
 - d) l’incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti;
 - e) l’incremento del fondo di ripristino;
 - f) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti gli investimenti entrati in esercizio; in coerenza con le disposizioni del TIROSS (cfr. articolo 21bis), si considerano le dismissioni effettuate nell’anno $t-1$ (sulla base dei dati di preconsuntivo) riferite agli incrementi patrimoniali riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno.

Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto

- 13.15 Il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto è determinato e aggiornato secondo i criteri di cui al TIWACC 2022-2027.
- 13.16 Per effetto del meccanismo di verifica del *trigger* di cui al TIWACC, i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio, se approvati in coerenza con le tempistiche previste nel 5PRS (luglio dell’anno $t-1$), sono determinati sulla base di un valore del WACC che potrebbe essere soggetto a successiva revisione. Si pone pertanto la necessità di rideterminare il livello di ricavo di riferimento una volta noto il valore del WACC aggiornato, e gestire le relative partite di conguaglio.
- 13.17 La rideterminazione dei ricavi di riferimento per tenere conto delle variazioni del WACC – oltre che dell’inflazione *ex post* coerente con i criteri ROSS (cfr. punto 22.2) e dei dati patrimoniali di consuntivo –, rileva ai fini dell’applicazione dei meccanismi correttivi dei ricavi (cfr. Capitolo 21).
- 13.18 Si rimanda pertanto al successivo Capitolo 22 per gli orientamenti sulle tempistiche di gestione delle rideterminazioni tariffarie.

Focus su parametro beta e gearing

- 13.19 Il TIWACC prevede che i parametri specifici per ciascun servizio, quali il livello di *gearing* e il coefficiente β^{asset} , siano aggiornati in occasione della revisione tariffaria specifica del servizio regolato.
- 13.20 Al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha prospettato di procedere ad una revisione dei criteri di aggiornamento del coefficiente β^{asset} per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, tramite uno specifico provvedimento, entro l’aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo. L’Autorità ha inoltre disposto che, nell’ambito di tale procedimento, siano stabilite le decorrenze applicative dei parametri β^{asset} aggiornati.
- 13.21 Per il servizio di stoccaggio l’Autorità ha da sempre determinato il *beta unlevered* sulla base di un differenziale rispetto al servizio di trasporto. Tale differenziale trova fondamento nel rischio associato alle attività minerarie e all’immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta da riconoscere ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00. Con la deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha modificato il valore del parametro *beta unlevered* per il servizio del trasporto del gas (+0,02), ma non ha ritenuto necessario adeguare il valore del medesimo parametro per il servizio dello stoccaggio riducendo, di fatto, il precedente differenziale tra i valori dei due servizi (pari a +0,142) all’attuale +0,122.
- 13.22 Nel DCO 342/2024/R/COM l’Autorità ha esposto il proprio orientamento a confermare l’attuale differenziale, in virtù del fatto che non sono intervenute modifiche sostanziali al quadro normativo che possano giustificare una revisione dell’attuale differenziale.
- 13.23 Per la definizione del parametro *beta* l’Autorità intende tenere conto degli esiti del DCO 342/2024/R/COM.
- 13.24 Anche con riferimento al livello del *gearing*, in un’ottica di stabilità regolatoria, l’Autorità è orientata a confermare l’attuale livello del *gearing* pari a 0,5.

S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.

Determinazione e aggiornamento degli ammortamenti

- 13.25 L’Autorità è orientata a confermare i criteri generali di determinazione e aggiornamento della quota di ricavo a copertura degli ammortamenti, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti riportata nella successiva Tabella 3, considerando anche gli incrementi patrimoniali dell’anno precedente ($t-1$), con un *lag* regolatorio di un anno, sulla base dei dati di preconsuntivo, in continuità con i criteri vigenti.

Tabella 3: Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (anni)
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	25
Immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio, automezzi, telefoni cellulari)	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Sistemi informativi e <i>software</i>	5
Altre immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio (<i>cushion gas</i> , <i>pseudo working gas</i> e gas di riserva strategica)	-
Terreni	-

- 13.26 L'Autorità intende inoltre valutare l'opportunità di introdurre una categoria di cespiti con vita utile inferiore a quella dei pozzi e delle condotte, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, che non comportino la loro sostituzione o il relativo rifacimento, e che non eccedano il 10% del costo storico rivalutato dell'opera principale cui afferiscono. Ciò in coerenza con quanto previsto con deliberazione 139/2023/R/GAS per il servizio di trasporto e nell'ottica di evitare consistenti interventi di sostituzione delle infrastrutture esistenti – caratterizzate da una crescente vetustà – e incentivare i gestori a preferire interventi di mantenimento in esercizio delle infrastrutture esistenti senza incorrere nel rischio di *stranded cost*.
- 13.27 L'eventuale introduzione di una specifica categoria di cespiti con vita utile più breve per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento in esercizio delle infrastrutture esistenti costituisce, di fatto, un incentivo a prolungare la vita utile degli *asset* oltre la vita utile regolatoria, ferme restando le prerogative di esercizio in sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio e di continuità del servizio, di competenza del gestore.
- 13.28 L'Autorità ritiene che la vita utile di tale cespiti debba essere di 15 anni, in coerenza con quanto previsto per il servizio di trasporto.
- 13.29 Inoltre, ai fini del riconoscimento degli investimenti nella categoria di cespiti di cui sopra, e della valutazione degli interventi di sostituzione, l'Autorità intende prevedere che le informazioni fornite sullo stato di salute delle infrastrutture, attualmente previste dal comma 4.2*bis* della RTSG, siano specifiche per ciascun *asset* (es. pozzo, condotta, centrale di trattamento, ecc.) e accompagnate da ulteriori informazioni utili alla

comprensione e alla valutazione dell'esito dell'analisi stessa, quali, a titolo esemplificativo, l'anno di entrata in esercizio e il costo storico dell'incremento patrimoniale.

S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.

14. Criteri di determinazione dei costi operativi riconosciuti

- 14.1 Per la determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2026 l'Autorità intende considerare i costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio del gas naturale in un anno di riferimento (c.d. anno base o *test*), opportunamente corretti per tener conto dell'inflazione, e una quota parte dei maggiori o minori recuperi di produttività (intesi come differenza, positiva o negativa, tra il costo operativo riconosciuto e il costo operativo effettivo) conseguiti nel corso del 5PRS e determinati nell'anno di riferimento.
- 14.2 In continuità con il precedente periodo regolatorio, l'Autorità intende fare riferimento ai costi operativi effettivi sostenuti dalle imprese come risultanti dai bilanci certificati e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC, relativi all'ultimo esercizio disponibile al momento della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno 2026. Considerate le tempistiche di chiusura dell'attuale procedimento per la definizione dei criteri di regolazione per il 6PRS e, di conseguenza, le tempistiche per i procedimenti di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026 (indicativamente luglio 2025), si ritiene che possano essere presi in considerazione i dati di preconsuntivo dei costi operativi effettivi dell'anno 2024, sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese di stoccaggio nell'ambito della proposta tariffaria, prevedendo opportune rettifiche (ai fini della rideterminazione dei ricavi *ex post*) a valle della disponibilità dei dati di consuntivo risultanti dai conti annuali separati. Inoltre, qualora si riscontrassero significativi scostamenti in eccesso tra i costi sostenuti nell'anno 2024 e quelli sostenuti negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dall'impresa, l'Autorità intende valutare la possibilità di considerare, ai fini della determinazione dei costi operativi effettivi, una media dei costi operativi sostenuti negli anni 2021-2024, escludendo comunque, da tali costi, la quota parte di natura non ricorrente.
- 14.3 L'Autorità intende confermare le previsioni in merito al perimetro delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari, allineandolo ove opportuno ai criteri comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici di cui all'articolo 5 del TIROSS. In particolare, i costi operativi effettivi ammissibili alle determinazioni del costo riconosciuto comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente, al netto di eventuali ricavi non tariffari, dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi, e dei costi capitalizzati. Sono escluse le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio), o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio. Sono altresì escluse le voci relative a versamenti alla Cassa per perequazioni, oneri e altre partite di giro.
- 14.4 Dal computo dei costi operativi effettivi sono pertanto escluse:

- a) le voci di costo escluse ai sensi del comma 5.3 del TIROSS, e in particolare:
- i. accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
 - ii. oneri finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - iii. costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - iv. costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - v. oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili (comprese le penali relative ai meccanismi definiti dall'Autorità);
 - vi. oneri straordinari;
 - vii. costi sostenuti e spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - viii. oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - ix. partite relative a voci di natura residuale, quali gli altri costi, qualora non sia possibile dimostrare che non si tratti di costi la cui copertura sia già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento
- b) le seguenti ulteriori voci di costo specifiche dell'attività di stoccaggio:
- i. i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
 - ii. gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
 - iii. i costi relativi all'acquisto di quote di emissione per il sistema di *Emission Trading* e gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, riconosciuti alle imprese di stoccaggio ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST;
 - iv. gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino;
 - v. i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di stoccaggio, considerati nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 28 del RAST.

Ripartizione delle efficienze del 5PRS

- 14.5 Nella determinazione dei costi operativi riconosciuti nell'anno 2026, in coerenza con i precedenti periodi di regolazione, l'Autorità intende riconoscere alle imprese di stoccaggio una quota parte delle maggiori (o minori) efficienze conseguite nel corso del 5PRS rispetto agli obiettivi di recupero di efficienza fissati ad inizio del periodo, confermando il principio della simmetrica ripartizione tra utenti ed imprese di tali efficienze.
- 14.6 Pertanto, nel caso in cui nel corso del 5PRS siano state conseguite maggiori (o minori) efficienze rispetto al percorso di efficientamento previsto (e quindi i costi operativi effettivi relativi all'anno 2024 risultino inferiori (o superiori) ai costi operativi riconosciuti per il medesimo anno, al netto della quota relativa alle maggiori efficienze realizzate negli anni precedenti), il costo operativo riconosciuto per il 2026 è determinato come somma dei costi operativi effettivi del 2024 e il 50% delle maggiori (o minori) efficienze del 2024 (ossia del c.d. *profit sharing* del 5PRS, PS_{5PRS}), tenendo opportunamente conto dell'inflazione.

Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti

- 14.7 Nell'attuale regolazione l'aggiornamento annuale della componente di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti avviene secondo uno schema incentivante il perseguimento di obiettivi di recupero di efficienza, in coerenza con i criteri di aggiornamento della *baseline* dei costi operativi di cui agli articoli 36 e 37 del TIROSS, tenendo conto:
- a) del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno $t-1$ all'anno t ;
 - b) del tasso annuale prefissato di recupero di produttività (*X-factor*);
 - c) di un ulteriore parametro *Y* collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.
- 14.8 L'Autorità intende confermare lo schema incentivante vigente allineando il trattamento dell'inflazione ai criteri ROSS. In particolare, *ex ante*, si considerano le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 35.2 del TIROSS; *ex post* si considera il tasso di variazione medio annuo tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno $t-1$ all'anno t , in linea con le previsioni dell'articolo 36 del TIROSS.

Obiettivi di recupero di efficienza

- 14.9 Nel corso del 5PRS il valore dell'*X-factor* è stato determinato, per ciascuna impresa, al fine di riassorbire la quota parte dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel precedente periodo regolatorio (4PRS). Inoltre, il livello dell'*X-factor* è stato rideterminato per il secondo semi-periodo (2023-2025) al fine di tener conto di eventuali ulteriori recuperi di produttività realizzati nella prima metà del periodo regolatorio. La revisione infra-periodo, i cui criteri sono stati definiti con la deliberazione 4 marzo 2022, 75/2022/R/GAS, non ha trovato applicazione per nessuna delle tre imprese di stoccaggio.
- 14.10 L'Autorità intende confermare per il 6PRS il medesimo criterio di individuazione degli obiettivi di recupero di efficienza previsto per il 5PRS, quindi determinare per ciascuna impresa il livello di *X-factor* con l'obiettivo riassorbire, nel corso del 6PRS (ossia entro il 2029), il 50% dei maggiori (o minori) recuperi di produttività determinati dell'anno *test* 2024.

Parametro Y

- 14.11 Ai fini dell'aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti, l'Autorità intende confermare la possibilità per le imprese di stoccaggio di richiedere l'attivazione del parametro *Y* per adeguare il livello del costo operativo riconosciuto in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, che comportino una variazione del costo operativo riconosciuto maggiore dello 0,5%, così come anche previsto dall'articolo 39 del TIROSS.
- 14.12 L'Autorità intende inoltre confermare la necessità di dimostrare che i costi per i quali si richiede l'attivazione del parametro *Y*, come risultanti a consuntivo sulla base dei conti annuali separati, siano effettivamente incrementali rispetto alle specifiche voci di costo effettivo considerate nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità

degli eventi considerati o, con riferimento ai mutamenti normativi, le eventuali attività già svolte e le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa.

Costi operativi emergenti

14.13 L'Autorità è orientata infine a confermare le vigenti previsioni in tema di costi emergenti. In particolare, in caso di messa in esercizio di un nuovo sito di stoccaggio¹⁰, alle imprese di stoccaggio è data facoltà di chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo a copertura dei costi operativi emergenti, a condizione che sia dimostrata l'effettiva incrementalità dei costi generati dalla messa in esercizio del nuovo sito o livello di stoccaggio, mediante il confronto tra i costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria e il valore dei costi operativi riconosciuti nel medesimo anno; detti costi devono essere, inoltre, compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio. La componente di ricavo a copertura dei costi emergenti è determinata sulla base di una stima proposta dall'impresa e sottoposta ad approvazione dell'Autorità, in coerenza con i criteri previsti per le nuove imprese di stoccaggio (cfr. successivo punto 20.1, lettera a)). Al fine di garantire uno sviluppo efficiente del servizio, l'Autorità si riserva di determinare i costi emergenti sulla base del costo operativo unitario medio riconducibile ai siti o livelli di stoccaggio della medesima impresa di stoccaggio già in esercizio, qualora quest'ultimo valore risultasse inferiore al costo operativo unitario emergente.

S6. Osservazioni in merito a determinazione e aggiornamento dei costi operativi.

15. Criteri di incentivazione

15.1 Con il 5PRS è stato confermato il superamento del sistema di incentivazione di tipo *input-based*, sotto forma di maggiore remunerazione del capitale, in favore di un rafforzamento dei meccanismi di natura *output-based* previsti dal RAST. In particolare, è stato introdotto un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a garanzia (tramite fattore di copertura), a fronte della possibilità per le imprese di poter trattenere una maggiore quota di gettito derivante dall'offerta di servizi di stoccaggio di breve ai sensi dell'articolo 29 del RAST (c.d. meccanismo potenziato). Nel corso del 5PRS nessuna impresa di stoccaggio ha presentato istanza di adesione al meccanismo potenziato.

15.2 Fermo restando il riconoscimento degli incentivi riconosciuti ai sensi delle previgenti disposizioni per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione¹¹, l'Autorità intende confermare esclusivamente gli incentivi all'offerta di

¹⁰ Inteso come nuovo livello di stoccaggio afferente a una concessione già in esercizio o un nuovo giacimento di stoccaggio.

¹¹ In particolare: la maggiore remunerazione del capitale riconosciuta ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 3 marzo 2006, 50/06 per il secondo periodo regolatorio e al comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 per il terzo periodo regolatorio; la componente di incentivazione alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale per il quarto periodo di regolazione, riconosciuta ai sensi

servizi di breve e di flessibilità previsti all'articolo 29 dal RAST (cfr. paragrafo 6.7), superando il c.d. meccanismo potenziato.

S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

16. Costi relativi al sistema di *Emission Trading*

- 16.1 Con riferimento ai costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema *Emission Trading* (di seguito: ETS), l'Autorità è orientata a confermare i criteri vigenti, che prevedono l'esclusione dei costi riconosciuti (c.d. RS_{ETS}) dai ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio e il relativo riconoscimento attraverso la loro attribuzione diretta agli utenti attraverso l'applicazione del corrispettivo CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 del RAST.
- 16.2 Si conferma inoltre la previsione di determinare il costo riconosciuto a copertura dell'ETS attraverso il riconoscimento di un quantitativo di titoli di *Emission Trading* determinato considerando un predefinito quantitativo unitario in funzione di un *driver* di riferimento (es. volumi di gas movimentati da e verso stoccaggio), così da incentivare l'impresa ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO₂. Il riconoscimento prevede inoltre un meccanismo di conguaglio volto a garantire la neutralità dell'impresa rispetto al prezzo dei titoli di *Emission Trading*.

*S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*.*

17. Costi di ripristino

- 17.1 Con riferimento ai costi di ripristino, l'Autorità intende confermare la regolazione vigente che prevede che la quota di ricavo a copertura dei costi finalizzati al ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, allo smantellamento e dismissione degli impianti e alla chiusura mineraria dei pozzi, sia determinata da ciascuna impresa per ogni sito di stoccaggio in esercizio sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo, che deve includere un confronto con realtà similari. Alle imprese di stoccaggio che hanno già presentato la stima peritale nel precedente periodo di regolazione è data la possibilità di determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino per l'anno 2026 come aggiornamento, mediante applicazione del tasso di rivalutazione del capitale riferito all'anno 2025, della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino approvata per l'anno 2025.
- 17.2 La quota di ricavo annua a copertura dei costi riconosciuti è determinata sottraendo all'importo identificato dalla stima peritale eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione, e dividendo l'ammontare risultante per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni. La quota di ricavo è aggiornata negli anni successivi al primo considerando il tasso di rivalutazione del capitale, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria.

dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS; la quota di ricavo riconducibile agli incentivi alla punta di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS.

- 17.3 Le quote di ricavo riconosciute negli anni a copertura dei costi di ripristino (accantonate dalle imprese) sono considerate come posta rettificativa del capitale investito riconosciuto.
- 17.4 Al termine della concessione, qualora le risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio si scostino dai costi effettivamente sostenuti, la differenza è o versata dalle imprese di stoccaggio sul “Conto oneri stoccaggio” istituito presso la Cassa o riconosciuta con specifico provvedimento a integrazione delle somme accantonate.

S9. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.

18. Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 18.1 L’Autorità, con riferimento al contributo compensativo alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio (di cui all’ articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), intende confermare la regolazione vigente. In particolare, il contributo è definito in misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, comprensivo dello spazio di stoccaggio strategico, in coerenza con le previsioni dell’articolo 1, comma 96, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e ripartito tra le Regioni in proporzione alla capacità di spazio offerta in conferimento all’inizio di ciascun anno termico dai siti di stoccaggio localizzati nella Regione considerata rispetto alla capacità complessiva.

S10. Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.

19. Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica

- 19.1 L’Autorità intende confermare i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico e l’allocazione di tali oneri di cui al RAST (cfr. precedente punto 6.8 e seguenti), applicativi delle norme di cui al decreto-legge 76/20 (cfr. punto 4.12), che prevedono che gli oneri derivanti dalla disponibilità di stoccaggio strategico siano coperti mediante l’applicazione di una componente addizionale della tariffa di trasporto, superando in tal modo anche le complessità del precedente assetto che prevedeva la sottoscrizione di un contratto tra imprese di stoccaggio e utenti per la sola gestione degli importi dovuti a copertura dei predetti oneri (cfr. deliberazione 20 ottobre 2020, 396/2020/R/GAS).

S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.

20. Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio

- 20.1 Per quanto riguarda la determinazione dei costi riconosciuti per le nuove imprese di stoccaggio, l'Autorità intende confermare l'attuale regolazione che prevede in particolare che:
- a) nei primi anni di esercizio, la componente di ricavo a copertura dei costi operativi sia approvata dall'Autorità a partire da una stima proposta delle imprese, la quale deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri;
 - b) nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore del vincolo sui ricavi sia riproporzionato in ragione del periodo in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile;
 - c) negli anni del periodo di regolazione successivi, sia determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese fino alla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi rappresentativi di un intero anno di esercizio, come desumibili dai dati di bilancio.
- 20.2 In coerenza con quanto previsto per il servizio di rigassificazione (cfr. comma 15.4 RTSG), e già applicato per l'attività di stoccaggio (cfr. punto 2 della deliberazione 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS), l'Autorità, al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio ad efficientare i costi operativi nei primi anni di operativi, garantendo quindi efficienza nei costi che saranno assunti come base per i riconoscimenti degli anni successivi, intende introdurre un meccanismo di simmetrica ripartizione tra impresa e sistema delle efficienze (o inefficienze) conseguite dall'impresa rispetto alla stima di costo, prevedendo la rideterminazione *ex post* della voce di ricavo a copertura dei costi operativi.

<i>S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio.</i>

21. Fattore di copertura dei ricavi

- 21.1 In coerenza con i criteri vigenti, l'Autorità intende confermare il meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento (il c.d. fattore di copertura dei ricavi, FC^s), che consente alle imprese di stoccaggio di conseguire i propri ricavi di riferimento a copertura dei costi riconosciuti anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile, o laddove la valorizzazione del servizio per mezzo di procedure d'asta sia risultata inferiore alla tariffa.
- 21.2 In coerenza con la regolazione vigente, la titolarità del fattore di copertura dei ricavi FC^s è riconosciuta:
- a) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2025;
 - b) agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, relativamente ai siti di stoccaggio entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026, se inclusi tra le infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 o dichiarate strategiche da un atto normativo equipollente;

c) ai siti di stoccaggio ammessi ai meccanismi di incentivazione alla punta di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, secondo modalità e limiti individuati dalla medesima deliberazione.

21.3 Il fattore di copertura è determinato in modo tale da compensare eventuali scostamenti tra i ricavi di riferimento (RS), come rideterminati *ex post* (cfr. punto 22.2), e i ricavi effettivamente conseguiti dalle imprese di stoccaggio sia attraverso l'applicazione di tariffe regolate (inclusa quella a remunerazione dello stoccaggio strategico) sia in esito alle aste e attraverso il meccanismo neutralità finanziaria di cui all'articolo 28 del RAST (c.d. RS^{EF}), sulla base della seguente formula:

$$FC^S = RS - RS^{EF}$$

21.4 Come anticipato al punto 15.2, l'Autorità intende superare il meccanismo facoltativo di riduzione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi riconosciuti (pari al 10% della componente di ricavo a copertura degli incentivi tariffari riconosciuti all'impresa stessa) a fronte di un rafforzamento degli incentivi di tipo *output-based* di cui all'articolo 29 del RAST. Pertanto, il fattore di copertura prevede l'integrale riconoscimento delle quote a copertura dei ricavi di riferimento, incluse quelle a copertura degli incentivi.

21.5 Dai ricavi effettivi RS^{EF} conseguiti dall'impresa di stoccaggio e considerati ai fini del fattore di copertura dei ricavi è esclusa la quota di proventi delle procedure d'asta che l'impresa di stoccaggio può trattenere ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 29 del RAST.

S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.

22. Approvazione dei ricavi di riferimento e dei fattori correttivi

22.1 Nel quadro regolatorio vigente i ricavi di riferimento di un anno (t) sono approvati di norma entro luglio dell'anno precedente ($t-1$), successivamente alla presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese di stoccaggio. Nell'ambito di tali ricavi di riferimento, è inoltre riconosciuta la quota di ricavo RS_{CONS} a copertura dello scostamento tra i ricavi riconosciuti dell'anno $t-1$ e i medesimi ricavi rideterminati con i dati patrimoniali di consuntivo dell'anno $t-2$ (cfr. punto 12.2). I conguagli dei ricavi di riferimento di un anno sono pertanto compensati sul livello dei ricavi di riferimento dell'anno successivo, senza successive rideterminazioni.

22.2 Nel 6PRS, i ricavi di riferimento determinati *ex ante*, di norma entro luglio dell'anno $t-1$, sono soggetti a successive rideterminazioni, non soltanto per le esigenze di conguaglio dei dati patrimoniali di consuntivo, ma anche per tener conto:

a) dell'allineamento ai criteri di determinazione delle partite inflattive per la rivalutazione dei costi di capitale e l'aggiornamento dei costi operativi con i criteri ROSS, che prevedono la fissazione dei livelli definitivi di inflazione nel primo trimestre dell'anno $t+1$ rispetto all'anno tariffario di riferimento (cfr. punto 22.3 per l'inflazione e 13.14 per l'aggiornamento dei costi di capitale);

b) dell'eventuale aggiornamento del TIWACC (cfr. precedente punto 13.16).

- 22.3 Per la regolazione degli scostamenti del livello dei ricavi di riferimento derivanti dai fattori sopra rappresentati (dati patrimoniali di consuntivo, partite inflattive di consuntivo, WACC), l’Autorità intende superare l’attuale meccanismo di conguaglio sul livello dei ricavi di riferimento dell’anno successivo, ed introdurre un meccanismo che consenta di compensare gli scostamenti con Cassa, attraverso il fattore di copertura dei ricavi; tale meccanismo prevederebbe in particolare che:
- a) nel corso dell’anno t , in occasione della presentazione delle proposte tariffarie per l’anno $t+1$, le imprese di stoccaggio sottopongano all’Autorità i ricavi dell’anno t rideterminati per tenere conto di WACC, dati patrimoniali di consuntivo (dell’anno $t-1$), ed eventuali aggiornamenti delle partite inflattive, in coerenza con i valori utilizzati per la proposta tariffaria dell’anno $t+1$;
 - b) una volta noti i valori delle partite inflattive ai sensi dei criteri ROSS per l’anno t (tendenzialmente entro il primo trimestre dell’ $t+1$), l’Autorità approvi d’ufficio i ricavi dell’anno t includendo, quindi, i parametri tariffari più aggiornati;
 - c) nel corso dell’anno $t+1$, in occasione della presentazione delle proposte tariffarie per l’anno $t+2$ e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi (FC^S) di competenza del t , l’impresa di stoccaggio consideri il ricavo di riferimento rideterminato *ex post* ai fini della determinazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi;
 - d) l’Autorità, nell’ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l’anno $t+2$, disponga il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi inclusivi degli scostamenti derivanti dalla rideterminazione *ex post* dei ricavi di riferimento;
 - e) la Cassa provveda a regolare le spettanze relative al fattore di copertura FC entro 30 giorni dalla disposizione del nulla osta di cui al precedente comma, a valere sul “Conto oneri stoccaggio”, alimentato dalla componente CRV_{OS} di cui al comma 41.1, lettera, f), della RTTG.
- 22.4 Si ritiene opportuno, in un’ottica di transizione, adottare il criterio sopra proposto anche ai fini della rideterminazione del ricavo di riferimento del 2025 (già approvato con deliberazione 335/2024/R/GAS) e dei relativi conguagli. Pertanto:
- a) entro maggio 2025, contestualmente alla proposta tariffaria 2026, i gestori potranno presentare il ricavo 2025 rideterminato con i dati patrimoniali di consuntivo del 2024 e con l’eventuale valore aggiornato del WACC 2025;
 - b) entro il primo trimestre 2026, l’Autorità provvederà ad approvare d’ufficio, sulla base dei parametri inflattivi definitivi coerenti con i criteri ROSS, i ricavi di riferimento 2025 già rideterminati come descritto al precedente punto;
 - c) entro maggio 2026 i gestori potranno considerare i ricavi di riferimento definitivi ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell’anno 2025 che sarà erogato da Cassa entro 30 giorni dal nulla osta disposto dall’Autorità.

Obblighi informativi

- 22.5 L’Autorità intende mantenere sostanzialmente invariati gli obblighi informativi in capo alle imprese di stoccaggio in materia di investimenti programmati e attestazione dei ricavi già previsti dalla vigente regolazione, nonché le previsioni in materia di monitoraggio delle prestazioni attese (cfr. punto 13.3 e successivi), come disciplinate dal RAST.

S14. Osservazioni in merito all'approvazione dei ricavi di riferimento e alla gestione degli scostamenti.

PARTE VI

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ

23. Introduzione

- 23.1 La presente Parte VI illustra gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio per il 6PRS, con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio e alla qualità commerciale.
- 23.2 In coerenza con le finalità individuate in sede di avvio del procedimento per la revisione dei criteri di regolazione per il 6PRS (cfr. punto 2.3, lettera f)), l’Autorità intende, in un quadro di sostanziale continuità con l’impianto regolatorio vigente, valutare l’opportunità di semplificare le attuali previsioni e aggiornarle alla luce del regolamento (UE) 2024/1787.

24. Orientamenti in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio

- 24.1 Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche in materia di sicurezza dell’attività di stoccaggio del gas, le disposizioni regolatorie si limitano a disciplinare alcuni aspetti di sicurezza relativi alle *flow line* di collegamento degli stoccaggi (condotte per la movimentazione del gas naturale gestita dall’impresa di stoccaggio), sancendo obblighi di sorveglianza e/o ispezione di tali *flow line*, disposizioni per far fronte alle emergenze di servizio e informazioni su dispersioni di gas naturale in atmosfera.

Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio

- 24.2 Nel 5PRS sono stati confermati gli obblighi di sorveglianza e/o ispezione delle *flow line* previgenti ed è stata introdotta la distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione (invasiva e non invasiva) delle *flow line* di collegamento, allineando così gli indicatori di sicurezza delle *flow line* dello stoccaggio a quelli previsti per il servizio trasporto del gas naturale.
- 24.3 In particolare, sono previsti tre indicatori di sicurezza distinti per attività e frequenza minima:
- a) percentuale semestrale di *flow line* di collegamento sottoposte a sorveglianza;
 - b) percentuale annua di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione non invasiva;
 - c) percentuale annua di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione invasiva mediante *pig* e percentuale di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione invasiva mediante *pig* negli ultimi otto anni.
- 24.4 L’impresa di stoccaggio è tenuta, per ogni giacimento gestito, a predisporre e aggiornare lo stato di consistenza annua delle *flow line* di collegamento ed a garantire la protezione catodica efficace del 100% delle *flow line* di collegamento, nonché dotare di telesorveglianza (in continuo) il 100% dei sistemi di protezione catodica delle *flow line* di collegamento, protetti con impianti a corrente impressa.

- 24.5 La regolazione prevede inoltre obblighi in materia di emergenza di servizio, in forza dei quali l'impresa di stoccaggio è tenuta a disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure volte a garantire un'efficace gestione dell'emergenza ed assicurare il necessario coordinamento con le imprese di trasporto e/o distribuzione eventualmente coinvolte.
- 24.6 Sono inoltre previsti obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi alla sicurezza, quali: caratteristiche tecniche delle *flow line* per ogni giacimento gestito, informazioni su sorveglianza, ispezioni invasive e non invasive, emergenze di servizio verificatesi, informazioni su eventi che hanno dato luogo a dispersioni o rilascio di gas naturale in atmosfera.
- 24.7 Infine, le imprese di stoccaggio sono tenute a trasmettere le informazioni e dei dati inerenti alla sicurezza del servizio di stoccaggio all'Autorità entro il 31 maggio di ciascun anno, unitamente ad un rapporto sul rispetto degli obblighi di sicurezza del servizio e delle disposizioni in materia di emergenza previste dalla RQSG.
- 24.8 In materia di sicurezza, obblighi ed emergenze di servizio, l'Autorità intende confermare nella sostanza il quadro regolatorio attualmente in vigore.

Previsioni su dispersioni o rilascio di gas naturale in atmosfera

- 24.9 A partire dal 2020, ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera, è stato introdotto l'obbligo di installazione di valvole che non sia necessario rimuovere in caso di interventi manutentivi (es. di tipo "*Tubing retrievable*") per i pozzi di nuova realizzazione. Per i pozzi già in esercizio, tale obbligo è limitato solo in caso di interventi di manutenzione straordinaria che richiedono un fuori servizio temporaneo del pozzo interessato dalla sostituzione e subordinato alla valutazione dei benefici, in termini di riduzione di emissione di gas naturale, valutati anche in funzione alla vita residua degli impianti e della programmazione degli interventi di sostituzione.
- 24.10 Anche alla luce della crescente attenzione riservata alle emissioni nel settore del gas naturale dalla legislazione europea, e in particolare dal già citato regolamento (UE) 2024/1787, l'Autorità ritiene opportuno rafforzare gli obblighi in materia di rilevazione e comunicazione delle informazioni sulle dispersioni di gas (intese come fuoriuscite incontrollate di gas naturale dal sistema di stoccaggio) o altre emissioni di gas. In particolare, l'Autorità intende:
- a) rafforzare le previsioni in materia di dispersioni, introducendo, tra gli obblighi di rilevazione e comunicazione delle informazioni, anche informazioni sulla stima del volume di gas oggetto di dispersione dal momento della relativa rilevazione;
 - b) introdurre ulteriori obblighi di rilevazione e comunicazione del numero degli eventi che danno luogo a emissioni di gas (razionalizzando le disposizioni di cui al comma 10.9 della RQSG 5PRS in materia di rilasci di gas naturale in atmosfera) e dei relativi volumi (in linea con quanto previsto per il servizio di trasporto del gas naturale, cfr. articolo 14 RQTG), distinguendo pertanto per tipologia di emissione (es. pneumatiche, da ventato, fuggitiva) e per sorgente di emissione (es. pozzi, condotte, centrali di compressione, ecc.) e indicando la durata dell'evento e la sua causa.

- 24.11 L’Autorità ritiene altresì necessario, in un’ottica di trasparenza, prevedere la pubblicazione in un’apposita sezione del sito *internet* dell’impresa di stoccaggio della metodologia utilizzata per la stima delle emissioni.
- 24.12 Ulteriori previsioni regolatorie, in particolare in materia di obblighi di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di gas in atmosfera (di cui all’articolo 14 regolamento (UE) 2024/1787) e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia (di cui all’articolo 15 regolamento (UE) 2024/1787), potranno essere valutate in esito all’adozione delle disposizioni implementative del suddetto regolamento.

S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio.

S16. Osservazioni in merito all’introduzione di disposizioni regolatorie alla luce del regolamento (UE) 2024/1787.

Indicatori di continuità e obblighi di servizio

- 24.13 In relazione alla continuità del servizio di stoccaggio, la RQSG 5PRS definisce un indicatore di riferimento in termini di numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico (al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell’impresa di stoccaggio, senza distinzione tra fase di iniezione e fase di erogazione). Lo *standard* specifico di continuità del servizio di stoccaggio è pari a 2 giorni annui e, ai fini del calcolo dell’indice, sono previsti due coefficienti, distinti per il periodo in cui si verifica l’evento, finalizzati ad attribuire un maggior peso al periodo invernale.
- 24.14 Il mancato rispetto dello *standard* specifico di continuità del servizio è associato un indennizzo automatico definito in funzione del maggior valore di mercato del gas in stoccaggio (pari alla differenza tra il prezzo medio del gas - c.d. SAP di cui al TIB - e il prezzo medio del gas in stoccaggio nel mese interessato dall’interruzione).
- 24.15 Per il 5PRS, l’Autorità ha inoltre introdotto una penalità in caso di prestazioni di stoccaggio al di sotto della curva prestazionale individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico (ora MASE). La stessa è valorizzata sulla base dei corrispettivi tariffari che riflettono il costo del servizio non erogato, aumentati del 20%.
- 24.16 Anche per la continuità del servizio sono previsti obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi al numero di interruzioni/riduzioni della capacità e ai relativi elementi informativi (giacimento coinvolto, tipologia di intervento non programmato, tempi di preavviso, causa delle interruzioni/riduzioni della capacità, ecc.).
- 24.17 Infine, le imprese di stoccaggio sono tenute a trasmettere le informazioni e i dati inerenti alla continuità del servizio di stoccaggio entro il 31 maggio di ciascun anno, unitamente ad un rapporto sulla continuità del servizio di stoccaggio.
- 24.18 L’Autorità intende confermare, nella sostanza, quanto attualmente previsto per la continuità gli obblighi di servizio. Tuttavia, anche tenuto conto della sua mancata applicazione nel corso del 5PRS, l’Autorità è orientata a superare il meccanismo di

penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 16 della RQSG 5PRS. A questo proposito, si ritiene comunque opportuno rafforzare le previsioni di cui all'articolo 5 del RAST in materia di comunicazione delle informazioni sulle prestazioni di stoccaggio, introducendo un confronto tra le prestazioni di erogazione o di iniezione complessivamente disponibili agli utenti e quelle delle curve prestazionali individuate con decreto ministeriale, e prevedendo che tali informazioni vengano anche rilevate nell'ambito del rapporto sulla qualità del servizio.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio.

25. Orientamenti in materia di qualità commerciale

- 25.1 In relazione alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio, la RQSG 5PRS definisce i seguenti indicatori di riferimento a cui sono associati *standard* specifici di qualità commerciale:
- a) il tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità: 2 giorni lavorativi;
 - b) il tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati: 3 giorni lavorativi;
 - c) il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla giacenza a stoccaggio o documenti di fatturazione: 5 giorni lavorativi;
 - d) il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni: 102 giorni lavorativi;
 - e) il tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento: 6 ore.
- 25.2 È inoltre previsto un indennizzo automatico base a favore degli utenti del servizio pari a 2.500 euro, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione e comunque non eccedente il triplo dell'indennizzo automatico base.
- 25.3 Sono infine previsti obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi alla qualità commerciale, nonché la trasmissione obbligatoria all'Autorità di informazioni e dati relativi alla qualità commerciale.
- 25.4 L'Autorità è orientata a confermare il quadro regolatorio attualmente vigente in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio, incluso l'indennizzo automatico previsto nei casi di violazione degli *standard* specifici individuati per cause siano imputabili all'impresa di stoccaggio.

S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio.